

## ***Precisazioni Inps su NASpI e lavoro accessorio***

*L' Inps, con il **Messaggio n. 494 del 4 Febbraio 2016**, ha fornito precisazioni in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l'indennità di disoccupazione NASpI.*

*In particolare le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.*

.....

L' Inps, al fine di chiarire alcuni dubbi presentati sia dalle sue strutture territoriali, sia dagli utenti, ha pubblicato il messaggio in esame con alcune precisazioni in merito alla compatibilità e la cumulabilità del lavoro accessorio con l'indennità di disoccupazione NASpI.

In primo luogo , l'Istituto ha precisato che

- ai sensi dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 81/2015 le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono **interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile**, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
- Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

A detta ipotesi , ha sottolineato l'Istituto, si riferisce la disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare Inps n. 142 del 2015 secondo la quale "Il beneficiario dell'indennità NASpI è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività".

Opportunamente , quindi, l'Inps ha precisato che la comunicazione è dovuta solo ove si preveda di superare il limite dei 3.000 euro rivalutati nel corso dell'anno civile e nessun obbligo sussiste se il compenso si mantiene inferiore a tale soglia.

Per i compensi superiori al questo limite e fino a 7.000 euro (importi al netto e per anno civile) la Naspi si riduce per un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Ne consegue che

- nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità NASpl non è tenuto a comunicare all'INPS in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività.
- Viceversa, la suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità NASpl.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)